

ACCORDO DI SERVIZI

UNIPOLTECH S.P.A. a socio unico, con sede legale in _____, _____ Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna _____, partita IVA _____, R.E.A. n. _____, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 046 (di seguito "**UnipolTech**"), in persona del suo Direttore Generale _____

- da una parte -

Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, con sede legale in Via _____ - _____ -, C.F. _____ - P.IVA _____ --- in persona della sua Presidente e legale rappresentante _____ (di seguito, la "**Fondazione**")

E

Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore n. 6, Palazzo D'Accursio – 40124 Bologna, C.F. 01232710374, rappresentato nel presente atto da _____ - nella sua qualità di Direttore del Settore Innovazione digitale (di seguito il "**Comune**")

- dall'altra parte -

UnipolTech, la **Fondazione** e il **Comune** vengono congiuntamente definite come le "**Parti**" o, singolarmente, ciascuna, la "**Parte**".

PREMESSO CHE:

- 1) UnipolTech è una società interamente controllata dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. deputata alla gestione delle box telematiche e dei relativi servizi telematici connessi a polizze assicurative stipulate da UnipolSai e/o da altre società del Gruppo Unipol;
- 2) La Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana è un'istituzione di diritto privato, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell'ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica, attraverso la promozione e la realizzazione di attività di interesse pubblico.
- 3) Il Comune di Bologna ha inserito nella propria programmazione strategica e operativa il progetto "Bologna Città 30" (di seguito, anche il "**Progetto**"), che riguarda lo studio e lo sviluppo di modelli avanzati di sicurezza stradale e di mobilità urbana sostenibile mediante

l'introduzione del limite massimo di velocità di 30 km/h su una consistente parte della rete stradale della Città di Bologna a partire da gennaio 2024, con l'obiettivo di conseguire benefici in tema di sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, nonché mobilità integrata ed inclusiva;

- 4) La Fondazione collabora con il Comune di Bologna con l'obiettivo di accompagnare e supportare il Progetto Bologna Città 30 con attività relative ai seguenti ambiti: a) informazione e comunicazione pubblica; b) eventi di disseminazione culturale in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile; c) ascolto della cittadinanza; d) coinvolgimento interno ed esterno; e) ingaggio delle comunità e delle persone; f) trasformazioni innovative dello spazio pubblico; g) monitoraggio; h) integrazione con altre progettualità;
- 5) Con specifico riferimento al Progetto, le Parti hanno stipulato una convenzione (di seguito, la **"Convenzione"**), all'interno della quale sono delineati i principi di massima relativi alle iniziative ed alle progettualità legate a "Bologna Città 30", nonché ai rapporti tra le Parti nel porre in essere le suddette attività. In particolare, la Convenzione indica che le Parti collaboreranno sinergicamente ai fini della promozione della mobilità sicura e sostenibile nei confronti delle cittadine e dei cittadini di Bologna, specificando che: a) il Comune e la Fondazione si occuperanno di attività di coordinamento del Progetto e di studio dei dati e di divulgazione della mobilità sostenibile e sicura; e b) UnipolTech metterà a disposizione del Comune e della Fondazione i dati per le sole finalità di studio utili a perseguire il Progetto;
- 6) Per finalità di analisi ed elaborazione interna, la Fondazione e il Comune sono interessati ad acquisire alcuni dati telematici relativi a: a) mezzi leggeri e mezzi pesanti che hanno transitato nelle traiettorie individuate nella rete stradale del Comune di Bologna; e b) mezzi leggeri e pesanti circolanti in una serie di strade, identificate dal Comune di Bologna (di seguito, i **"Dati"**);
- 7) La Fondazione e il Comune hanno compiuto una ricerca al fine di individuare il *partner* più adatto, e hanno individuato in UnipolTech il soggetto idoneo a mettere a disposizione i Dati relativi a mezzi leggeri e pesanti di cui al punto precedente (di seguito, collettivamente i **"Veicoli"**);
- 8) alla luce di quanto sopra, le Parti intendono disciplinare con il presente accordo (di seguito, l'**"Accordo"**) la messa a disposizione dei Dati da parte di UnipolTech, alle condizioni di seguito descritte.

TUTTO CIÒ PREMESSO

viene stipulato il presente Accordo, del quale le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le modalità della messa a disposizione dei Dati da parte di UnipolTech, riguardanti i Dati concernenti le informazioni di percorrenza dei Veicoli nell'area urbana di Bologna, interessata dal Progetto "Bologna Città 30"; i Dati messi a disposizione saranno:
- riferiti a 12 (dodici) settimane all'anno, raggruppate in 6 (sei) gruppi, ciascuno dei quali composto da 2 (due) settimane consecutive tra loro, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, individuate di comune accordo e tempestivamente comunicate a UnipolTech da parte delle altre Parti; e
 - relativi a Veicoli su cui è installata una box telematica di proprietà di UnipolTech.
- 1.2 La Fondazione e il Comune collaborano nell'ambito del Progetto e richiedono i Dati per poter effettuare studi e valutazioni riguardanti le prestazioni della rete stradale di Bologna interessata dal Progetto stesso, con l'obiettivo di monitorare i dati relativi a:
- Traffico;
 - Sicurezza;
 - inquinamento ambientale.
- 1.3 UnipolTech trasmetterà al Comune di Bologna ed alla Fondazione, con sei invii per ciascun anno nelle modalità indicate negli Allegati 1 e 2, un report contenente i Dati rilevati dalle box telematiche installate sui Veicoli (di seguito, "**Report dei Dati**") in **forma anonimizzata** (quindi senza alcun dato personale riferibile né direttamente né indirettamente ai propri Clienti, ad esempio tramite numero di targa o numero di telaio o dati di geolocalizzazione puntuale riferibili ad un unico veicolo) e **aggregata** (per quanto riguarda (i) i Dati relativi a veicoli leggeri e pesanti e (ii) le informazioni connesse ai tempi di percorrenza, relativamente ai tempi di attraversamento relativi ad itinerari definiti per il primo use case; indicatori di mobilità in specifici archi stradali appartenenti alla rete di Bologna, come meglio specificati negli Allegati per il secondo use case).
- 1.4 Le Parti concordano che il Report dei Dati potrà contenere esclusivamente Dati rilevati dalle box telematiche nelle finestre temporali concordate, e che in nessun caso UnipolTech potrà inviare Dati riferibili a un periodo diverso.
- Inoltre, la Fondazione e il Comune accettano espressamente che la quantità di Dati potrà variare numericamente in funzione delle finestre temporali di riferimento, nonché dell'effettivo transito dei Veicoli sui segmenti di rete stradale individuati dal Comune stesso.
- 1.5 Per la disciplina di tutti i dettagli di natura tecnica relativi alla trasmissione del Report dei Dati, e per l'elenco puntuale dei Dati trasmessi alla Fondazione e al Comune, le Parti rimandano ai contenuti definiti nell'Allegato 1.

Articolo 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 2.1 UnipolTech si impegna a fornire i Dati secondo i termini e le modalità concordate nel presente Accordo e nei relativi Allegati.
- UnipolTech dichiara di possedere i requisiti organizzativi, anche patrimoniali, necessari per l'esatta e puntuale esecuzione dei Servizi.
- 2.2 UnipolTech garantisce che i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito "**Professionisti**") impiegati nell'esecuzione dei Servizi hanno esperienza e conoscenze idonee ad eseguire i Servizi secondo la diligenza adeguata agli stessi ed ordinariamente richiesta ad un'impresa qualificata del settore.
- 2.3 La Fondazione indica il dott. Andrea Colombo ed i suoi collaboratori, i cui nominativi saranno resi disponibili a UnipolTech, come esecutori delle attività di elaborazione dei Dati. Analogamente, il Comune indica il dott. Stefano Mineo ed i suoi collaboratori, i cui nominativi saranno resi disponibili a UnipolTech, come esecutori delle suddette attività.

Articolo 3

ATTIVITA' DELLE PARTI

- 3.1 UnipolTech svolgerà le seguenti attività nell'esecuzione del presente Accordo:
- a) Invierà alla Fondazione e al Comune il Report dei Dati entro 21 giorni da ciascuna delle date finali delle Finestre Temporali, come previste dall'Allegato 1, indicate dalla Fondazione e dal Comune per ogni periodo di estrazione individuato;
 - b) Effettuerà un'attività di arricchimento dei Dati all'interno del Report dei Dati con le informazioni riportate all'interno dell'Allegato 1.
- 3.2 La Fondazione e il Comune svolgeranno le seguenti attività nell'esecuzione del presente Accordo:
- a) comunicheranno via mail a UnipolTech, con un preavviso di almeno 30 giorni, le settimane oggetto dell'estrazione;
 - b) utilizzeranno il Report dei Dati ai soli fini esclusivi indicati nel presente Accordo e non lo utilizzeranno per finalità commerciali di alcun genere, né potranno cederlo, né onerosamente né gratuitamente, a terze parti, così come specificato al successivo art. 5 del presente Accordo;
 - c) cancelleranno i Dati messi a disposizione da UnipolTech una volta esaurite le finalità di analisi ed elaborazione degli stessi previste dal presente Accordo o a semplice richiesta di UnipolTech, che rimane unica titolare di quanto contenuto nel Report dei Dati.

Articolo 4

ASSENZA DI CORRISPETTIVI

- 4.1 Le Parti concordano che per l'attività di messa a disposizione del Report dei Dati non sono previsti corrispettivi, atteso che le Parti medesime collaboreranno a un progetto di pubblica utilità, finalizzato alla promozione della cultura della mobilità sicura e sostenibile tra i cittadini da parte del Comune di Bologna e della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, con il contributo tecnico di UnipolTech.

Articolo 5

ESCLUSIVA

- 5.1 Le Parti concordano che il presente Accordo non genera alcun vincolo di esclusiva a loro carico.
- 5.2 Altresì, le Parti concordano che i Dati sono messi a disposizione da UnipolTech alla Fondazione ed al Comune per le sole finalità di cui al presente Accordo, essendo vietato l'utilizzo per finalità diverse rispetto a quelle previste dall'Accordo stesso.
- 5.3 La Fondazione e il Comune potranno condividere il Report dei Dati con i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni per la sola finalità di valutazione tecnica degli stessi rientrante nelle finalità di cui al presente Accordo, essendo invece vietata qualsiasi condivisione di carattere commerciale o cessione, di qualunque natura, con terze parti. I dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni della Fondazione e del Comune sono soggetti ai medesimi obblighi previsti a carico della Fondazione e del Comune dal presente articolo e agli obblighi dell'art. 10.
- 5.4 Il Comune, la Fondazione e UnipolTech condividono preventivamente la metodologia di elaborazioni aggregate dei dati trasmessi ovvero di simulazioni su di essi basati con modelli predisposti dal Comune e dalla Fondazione, che potranno essere comunicate e trasmesse a terzi in forma anonima e aggregata e comunque non direttamente riconducibile in alcun modo alla base dati inviata da UnipolTech.
- 5.5 Il marchio UnipolTech rientra nella disponibilità esclusiva di UnipolTech e pertanto la sua riproduzione ed uso in iniziative poste in essere dalle altre Parti inerenti al Progetto dovranno essere formalmente e preventivamente approvati per iscritto da UnipolTech medesima.

Articolo 6

DURATA

- 6.1 Il presente Accordo, valido ed efficace dalla data di sottoscrizione, terminerà il 31 agosto 2027, con esclusione di qualsiasi tipo di tacito rinnovo. Resta inteso che la Fondazione e il Comune

potranno continuare ad utilizzare i Dati anche dopo la data di cessazione per la sola finalità prevista dal precedente art. 5.2.

Articolo 7

DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI DIRITTI

- 7.1 Ciascuna delle Parti si impegna a non cedere l'Accordo né i diritti ed obblighi da esso derivanti a terzi senza il preventivo espresso consenso scritto delle altre Parti.
- 7.2 Ai fini del presente Accordo non sono considerate terze le società interamente appartenenti al medesimo gruppo.

Articolo 8

RECESSO E RISOLUZIONE

- 8.1 La Fondazione, il Comune e UnipolTech hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo PEC, con un preavviso di 30 giorni.
- 8.2 Altresì, è prevista la risoluzione immediata del presente Accordo qualora venga meno la Convenzione, stante il collegamento funzionale tra gli stessi.
- 8.3 La Fondazione e il Comune avranno la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente Accordo nel caso in cui UnipolTech non provveda all'invio del Report dei Dati entro 21 giorni da ciascuna delle date finali delle Finestre Temporalì indicate dalla Fondazione e dal Comune per ogni periodo di estrazione individuato, previa diffida formulata mediante raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata. In ogni caso, UnipolTech non sarà responsabile, e dunque non potrà rispondere di alcun danno eventualmente procurato, nel caso in cui la stessa non provveda all'invio del Report dei Dati entro 21 giorni da ciascuna delle date finali delle Finestre Temporalì.
- 8.4 Ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente Accordo nel caso in cui l'altra violi gli obblighi di riservatezza disciplinati al successivo art. 10.3 o il codice di condotta ex D.Lgs. 231/2001.

Articolo 9

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 9.1 Al momento della sottoscrizione dell'Accordo, l'esecuzione dell'Accordo e dei relativi Servizi non comporta il trattamento di dati personali di terzi. Le Parti precisano che ogni dato messo a disposizione da UnipolTech sarà **anonimo** e, di conseguenza, non sarà in alcun modo possibile né risalire ad alcun dato personale né tantomeno identificare, nemmeno indirettamente, alcuna persona fisica o giuridica.
- 9.2 Qualora l'esecuzione dell'Accordo e dei relativi Servizi dovesse in seguito richiedere il trattamento di dati personali di soggetti terzi, le Parti si obbligano fin d'ora sia ad informare i terzi, raccogliendone, eventualmente, il consenso, sia a concordare i necessari adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente, ad oggi rappresentata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.
- 9.3 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali e i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con l'Accordo e dei connessi adempimenti normativi.

Articolo 10

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 10.1 Le Parti sono vincolate all'obbligo di riservatezza rispetto alle Informazioni Riservate (di seguito, "**Informazioni Riservate**"), intendendosi per esse le informazioni, i dati, i documenti, le elaborazioni, le risultanze emerse dai Servizi di consulenza erogati da UnipolTech e quant'altro di cui le Parti vengano a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente Accordo, ove non già conosciute, rese note, pubbliche o di pubblico dominio.
- 10.2 Pertanto, le Parti si impegnano:
- a non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa a una delle Parti senza il preventivo espresso consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.3 per la condivisione dei Report dei Dati con i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni per la sola finalità di valutazione tecnica dello stesso, nonché di quanto previsto dall'art. 5.4 per la comunicazione o la trasmissione a terzi di elaborazioni anonime e aggregate di dati o

simulazioni di dati purché basate sulla metodologia preventivamente condivisa;

- a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa a una delle Parti a cura dell'altra Parte, se non esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo;
- a limitare l'accesso alle Informazioni Riservate al personale strettamente necessario all'esecuzione del presente Accordo e a notificare a coloro che ne vengono a conoscenza che la rivelazione è effettuata in riservatezza e deve essere utilizzata ai soli fini del presente Accordo.

10.3 L'obbligo di riservatezza si applica per l'intera durata dell'Accordo e resterà efficace anche per i due anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa dello stesso.

10.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente;
- al momento della stipula dell'Accordo siano già conosciute da una delle Parti, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità, sempreché in tal caso la Parte ne dia immediata notizia scritta all'altra;
- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte o specificata dalle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo, che non sia di carattere meramente operativa, dovrà essere data per iscritto tramite raccomandata AR anticipata via mail o PEC ai seguenti recapiti:

- **pr UnipolTech:**

Via _____, _____ - Bologna

Alla cortese attenzione dell'Ing. _____

PEC: _____

- per **Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana:**

Via _____ – _____ Bologna

Alla cortese attenzione di: _____ Direttore

PEC: _____

- per **Comune di Bologna:**

Piazza Maggiore n. 6, Palazzo D’Accursio – 40124 Bologna

Alla cortese attenzione di: _____, Direttore Settore Innovazione digitale e dati

PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Tutti gli indirizzi e i referenti sopra riportati potranno essere modificati, dandone comunicazione scritta all’altra Parte ai sensi del presente articolo.

Articolo 12

RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 12.1 Le Parti nomineranno ciascuna un proprio rappresentante (di seguito “**Responsabile**”) per la gestione dei rapporti derivanti dal presente Accordo.

I suddetti Responsabili avranno il compito di:

- mantenere i contatti con l’altra Parte;
- gestire le comunicazioni previste dal presente Accordo o comunque utili allo svolgimento delle attività oggetto dello stesso.

- 12.2 Qualora le persone nominate non possano più svolgere, per qualunque ragione, tali funzioni, le Parti si impegnano a sostituirle immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, con persone aventi capacità e qualifiche analoghe. Qualora una Parte non nomini il proprio Responsabile, o non provveda entro 5 giorni lavorativi alla sua sostituzione, l’altra Parte farà riferimento al soggetto che ha sottoscritto il presente Accordo.

Articolo 13

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

- 13.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

- 13.2 Le Parti si danno atto di avere adottato un proprio codice etico e di esserne a conoscenza e di approvarne i relativi contenuti e i principi; i rispettivi codici sono pubblicati sui relativi siti internet delle Parti.
- 13.3 Pertanto, le Parti si obbligano a tal proposito a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione del proprio Codice etico, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- 13.4 Ciascuna Parte dovrà informare immediatamente l'altra Parte nel caso in cui la stessa riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente dell'altra Parte una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione dei documenti elencati nei rispettivi Codici Etici ovvero, in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- 13.5 Ciascuna Parte ha il diritto di risolvere l'Accordo con effetto immediato qualora nei confronti dell'altra siano state applicate misure cautelari o sanzioni previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale risoluzione non pregiudica gli obblighi delle Parti sorti precedentemente alla data della risoluzione, fermo comunque restando il diritto di una Parte al (i) risarcimento dei danni eventualmente causati dalla condotta dell'altra Parte, nonché (ii) il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale condotta.

Articolo 14

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 14.1 L'Accordo e le obbligazioni da esso derivanti sono soggetti alla legge italiana.
- 14.2 Le Parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, anche con riferimento all'eventuale mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Articolo 15

DISPOSIZIONI VARIE

- 15.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo e ogni singola sua clausola, inclusi gli Allegati, sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
- 15.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti

derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste dal presente Accordo.

15.3 Qualora una o più clausole del presente Accordo dovessero risultare invalide, nulle e/o inefficaci in tutto o in parte, l'Accordo resterà valido e le clausole dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che rivestano carattere di essenzialità.

15.4 In caso di registrazione del presente Accordo, le relative imposte saranno poste a carico della Parte che richiede la registrazione stessa o a carico della Parte contro la quale viene fatto valere il diritto per il quale risulta essere stata necessaria la registrazione.

Articolo 16

MODIFICHE CONTRATTUALI

16.1 Ogni modifica dell'Accordo, inclusi i suoi Allegati, dovrà avvenire esclusivamente per atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

16.2 Gli eventuali aggiornamenti degli Allegati, effettuati nelle modalità di cui al paragrafo precedente, non comportano in ogni caso modifica né necessità di riapprovazione del presente Accordo.

Elenco Allegati:

Allegato 1: Allegato Tecnico

Allegato 2: Monitoraggio Bologna Città 30 (aggiornato alla data di sottoscrizione)

Bologna,

UNIPOLTECH S.P.A.

Direttore Generale

**FONDAZIONE PIETRO
GIACOMO RUSCONI, VILLA
GHIGI, PER L'INNOVAZIONE
URBANA**

Legale Rappresentante

COMUNE DI BOLOGNA

Direttore Settore Innovazione
digitale e dati

